

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3494-A

---

## **RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)**

**(Relatore: GIUSEPPE BOTTA)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**(DE MITA)**

**E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE**

**(TOGNOLI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO**

**(AMATO)**

**COL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

**(RUFFOLO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE**

**(COLOMBO)**

**E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**(VASSALLI)**

*Presentato il 31 dicembre 1988*

---

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988,  
n. 552, recante ulteriori interventi urgenti per Roma,  
capitale della Repubblica

---

*Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1989*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — È al nostro esame il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, recante interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.

Va preliminarmente ricordato che la Camera dei deputati sin dal 1985 ha riconosciuto il ruolo centrale ed i fondamentali problemi della città di Roma, in quanto capitale della Repubblica, approvando a larghissima maggioranza una mozione con la quale ha impegnato il Governo « ad assumere tutte le necessarie iniziative di collaborazione con Regione, Comune e Provincia, unitamente agli organi centrali dello Stato per definire i progetti necessari a rendere la città una moderna capitale ».

Il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia, tuttavia, come si legge nella relazione governativa, si è reso necessario al duplice fine di non ritardare ulteriormente i primi e più necessari interventi nella città di Roma e di utilizzare i fondi che Governo e Parlamento avevano già deciso di destinare nel 1988 alla capitale d'Italia. Il recente impegno della Camera dei deputati per l'esame del bilancio dello Stato, della legge finanziaria e delle connesse leggi di accompagnamento non ha consentito il compimento entro il 31 dicembre 1988 dell'iter legislativo del disegno e delle varie proposte presentate dai gruppi a mezzo del quale avrebbero potuto essere utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

Con il decreto-legge, pertanto, nel solco del precedente analogo provvedimento già attuato in favore della città di Roma, viene anticipata la realizzazione di

alcuni interventi di vitale importanza per le funzioni che essa assolve in quanto capitale.

Il testo del decreto, dovendo utilizzare risorse altrimenti non più ripescabili, abbozza una risposta ad alcune indicazioni contenute nella ricordata mozione, e fa così emergere, a livello normativo i grandi temi della direzionalità, della congressualità, della città giudiziaria, dell'ambiente, dei beni culturali e dell'università, dietro però un sottile velo di disposizioni.

La Commissione si è trovata quindi di fronte alla necessità di verificare se questa emersione fosse corroborata da quei requisiti necessari ad evitare episodicità, in un contesto di così gran rilievo, dal momento che gli interventi solo abbozzati del decreto non cadono nel nulla: debbono essere ricordati all'esistente, e non debbono in ogni caso preconstituire condizionamenti o freni per la legge organica.

Mi preme sottolineare che ha poco senso legittimare interventi infrastrutturali e terziari episodici, in ragione di contingenze di contabilità di Stato, mentre ne ha considerare il tema dell'infrastrutturazione (ordinario in realtà e non speciale) separabile e di qualità diversa da quello dello *status* della Capitale, che è il vero differenziale che deve caratterizzare Roma: è questo, e non altro, che ha bisogno di specialità, e che ha, allora, pieno titolo per porsi come oggetto centrale della legge cosiddetta organica.

D'altra parte, come dimostra l'esperienza maturata nelle capitali degli altri paesi, non è con provvedimenti tampone che si possono affrontare i complessi problemi che indubbiamente pone a qualsiasi città pur grande tale ruolo.

Ed è anche per questo che il provvedimento di urgenza non può, solo per essere tale, porsi come fonte, subita od accettata, di frammentazione, ma deve inserirsi nei processi di intervento in corso sulla città, avendo finalità permanenti.

Su tale presupposto, pertanto, si è mossa la Commissione, e così a mio avviso doveva essere, se si vuole che il dibattito per la legge organica possa essere alto, e libero da municipalismi o spinte ripartitorie.

Sulle modifiche proposte si è molto dibattuto in Parlamento. In altre sedi lo si è fatto in modo enfaticizzato e a volte poco riflessivo: se esse si sostanziano, com'è, nel coordinamento degli interventi in corso, al fine della loro realizzazione e, ove occorra, ultimazione, ebbene, non si può non concordare che nessuna decisione eccezionale è stata assunta, ma che si è solo affermata la volontà del Parlamento di imporre al Governo di fare quanto già può fare — e cioè coordinare — e di richiedere a tutti i soggetti tenuti ad assumere pareri, autorizzazioni e nulla osta di farlo ad un tavolo comune, salve le autonomie e le responsabilità di ciascuno. Si tratta cioè di tentare di garantire alle finalità del decreto (direzionalità, città giudiziaria, ambiente, beni culturali, università, Eur) le misure di coordinamento necessarie a dare efficienza alle risorse, nonché di evitare per esempio, che Roma venga « bucata » ripetutamente da più soggetti nelle stesse località.

Si prevede così, in primo luogo, la convocazione a fini istruttori di tutti gli enti interessati, al fine di coordinare la realizzazione degli interventi in corso in base agli stanziamenti comunque disponibili; successivamente sulla base di tale istruttoria è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le modalità di coordinamento, anche integrativo, nonché per i tempi di realizzazione degli interventi, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi coordinati nonché la sde-manializzazione delle aree da dismettere, e le modalità di trasferimento al fine del loro riuso.

Viene inoltre previsto uno sportello unico per l'emissione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni. Esso delibera all'unanimità dei partecipanti e ciò va sottolineato per far notare come non si realizzi alcuna usurpazione.

Sono, infine, previsti poteri sostitutivi da attribuirsi, su proposta del Ministro per le aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri, ai ministri competenti.

Sono attivati poi ulteriori 150 miliardi previsti in tabella C della finanziaria 1989, ritenendo che difficilmente la legge organica, anche se approvata entro quest'anno, possa concretamente essere operante, in modo da evitarne la trasformazione in residui passivi: si tratta di consentire il finanziamento degli interventi necessari per assicurare « funzionalità o completamento » a quelli previsti dall'articolo 1: le decisioni in merito sono affidate ad una intesa Ministro aree urbane-Comune di Roma, circostanza che colloca quest'ultimo ad un elevato livello istituzionale.

Accanto a queste modifiche proposte dalla Commissione, dirette ad incidere sulla stessa struttura dell'intervento dello Stato per Roma Capitale, altre vanno ricordate, di indubbio e significativo rilievo.

In primo luogo, l'utilizzo dei fondi stanziati per l'ambiente per la concessione di un contributo straordinario di 38 miliardi per l'immediata realizzazione di un piano speciale per il trasporto pubblico e le attività di servizio delle aziende comunali a trazione elettrica o ad alimentazione a batteria, e delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate ed opere connesse di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Si è inoltre prevista la subordinazione dell'erogazione del contributo all'adozione del piano. Si tratta di passare a fatti concreti contro gli inquinamenti nocivi alla salute e ai monumenti.

In secondo luogo, sono stati aumentati di 10 miliardi i fondi destinati ai beni culturali, prevedendone al contempo la specifica finalizzazione per circa 70 miliardi in favore del patrimonio archeologico. Ed è stato stabilito che l'Ente E 42 sia destinatario di 45 miliardi, finalizzati alla sola ristrutturazione dell'esistente. Cinque miliardi andranno al Comune di Roma per la realizzazione di uno studio di fattibilità per il nuovo sistema congressuale.

Onorevoli colleghi, il dibattito della Commissione è stato tormentato e ha raggiunto livelli elevati: ad esso hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari, con uguale impegno, visto che la maggioranza ha superato le proprie difficoltà interne e lo stesso gruppo comunista ha deciso di astenersi al termine dei lavori.

Si tratta di un segnale, ancora debole, ma che mi auguro divenga sempre più forte, della volontà del Parlamento di superare le logiche municipali che tendono a trasferirsi in questa sede, dove diversi sono i livelli di confronto, e a contrastare, talvolta stranamente a mio parere, le modificazioni innovative dello *status quo*.

Mi auguro, quindi, che ancora una volta questa Assemblea, con la sua grande capacità di cambiare scala, superi eventuali residuali vischiosità localistiche che, se poste come logiche egemoni, rischierebbero di soffocare, decreto o meno, ogni disegno per Roma, alto e istituzionale.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*.

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Parere sul disegno di legge n. 3494.

PARERE FAVOREVOLE

**TESTO**  
**DEL DISEGNO DI LEGGE**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.**

**ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

**TESTO**  
**DELLA COMMISSIONE**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.**

**ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

**ART. 1. — 1.** In vista della disciplina che preveda le misure permanenti, istituzionali e finanziarie, di riconoscimento delle esigenze di Roma, in quanto capitale, allo scopo di razionalizzare l'intervento pubblico per Roma, evitando la dispersione delle risorse disponibili, il presente provvedimento definisce disposizioni per il coordinamento degli interventi in corso, nonché interventi urgenti. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nazionali e locali, anche economici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente, al fine di coordinare la realizzazione degli interventi in base agli stanziamenti disponibili nei programmi o bilanci dei predetti soggetti.

2. Sulla base della precedente istruttoria, il Ministro per i problemi delle aree urbane propone al Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le opportune misure di coordinamento, che sono adottate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto determina le modalità di coordinamento, anche integrativo, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Gli interventi coordinati sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Il decreto determina, altresì, la sdemanializzazione delle aree da dismettere, nonché le modalità di trasferimento al fine del loro riuso.

3. Le amministrazioni, le aziende, gli enti o i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi deliberano entro i termini prefissati il progetto delle opere, lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili dei competenti uffici statali, regionali e locali di cui al comma 3.

5. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso.

6. L'approvazione, deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

7. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, si provvede

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha gli stessi effetti previsti dal comma 6.

8. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

9. Tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi e con le modalità indicati nel decreto di cui al comma 2 e provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento degli interventi, anche integrati, per lotti funzionali.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione degli interventi e nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine. In caso di persistenza dell'inadempienza, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, si provvede ai necessari provvedimenti sostitutivi ad opera dei Ministri competenti, che possono avvalersi delle strutture del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti ed utilizzando i finanziamenti finalizzati all'intervento.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino all'entrata in vigore della legge organica per Roma capitale.

12. Per l'anno 1988 è concesso al Comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere uti-

lizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione anche mediante esproprio delle aree necessarie. Si applicano le norme di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo.

13. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia ».

14. È altresì autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per interventi necessari ad assicurare funzionalità, o completamento, a quelli di cui al comma 2, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione per l'anno 1989 dell'accantonamento: « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia ». La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il comune di Roma, sulla base della verifica degli interventi del comma 2. Contestualmente sono definite le necessarie disposizioni di coordinamento ed integrazione ai fini e per gli effetti del presente articolo.

15. La somma di cui al comma 15 affluisce su apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1941, ed intestata « Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le aree urbane - Roma capitale ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per le aree urbane o suoi delegati sulla base della ripartizione effettuata dal decreto di ripartizione e dell'andamento dei lavori ».

*All'articolo 2:*

*il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. Considerata l'urgenza di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per l'immediata realizzazione di un piano speciale per il trasporto pubblico e le attività di servizio delle aziende comunali a trazione elettrica o ad alimentazione a batteria e delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate ed opere connesse di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare.

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. L'erogazione del contributo è subordinata all'adozione del piano di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

ART. 3. — 1. All'ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà, già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al Comune di Roma da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e al comma 2 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il pre-

sidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il comune di Roma e l'ente predetto, avente per oggetto l'individuazione degli interventi da realizzare e dei relativi tempi di attuazione, nonché la previsione di un qualificato supporto tecnico-professionale e delle opportune modalità di vigilanza e di collaudo.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia ».

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: sindaco del comune di Roma sono aggiunte le seguenti parole: e i sindaci degli altri comuni interessati.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

ART. 5. — 1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposi-

zioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, lire 63 miliardi per il 1990 ed lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-90, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

*All'articolo 6, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.*

*Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.*

### **Ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare l'avvio ai primi e più necessari interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo stanziati nel bilancio del 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

#### **ARTICOLO 1.**

1. Per l'anno 1988 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale e del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione delle aree necessarie.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia ».

## ARTICOLO 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, a garantire l'adeguato smaltimento dei rifiuti, nonché a migliorare le condizioni della circolazione anche attraverso la predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale; la previsione di incentivi per tecnologie alternative, relative anche al trasporto pubblico urbano; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico; la realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire trentacinque miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. All'onere di lire 38 miliardi derivante dalla attuazione del presente articolo, si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui 4 miliardi nel 1989 e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui 3 miliardi di lire per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

## ARTICOLO 3.

1. Al fine di dotare la città di Roma di un Centro poliarticolato e polifunzionale nel compendio dell'EUR, nel rispetto degli strumenti urbanistici, idoneo ad ospitare congressi, convegni, manifestazioni sociali, culturali, espositive, artistiche, ricreative e sportive, anche di

carattere internazionale, è concesso per l'anno 1988 il contributo straordinario di lire 50 miliardi a favore dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, che assume la denominazione di Ente EUR. Il contributo è destinato alla realizzazione in aree di proprietà dell'Ente delle necessarie strutture, infrastrutture e servizi, ivi compresi i sistemi telematici, nonché, ove necessario, all'ammodernamento delle strutture esistenti.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, l'Ente EUR e il Comune di Roma, avente per oggetto l'individuazione degli interventi da realizzare e dei relativi tempi di attuazione, nonché la previsione di un qualificato supporto tecnico-professionale e delle opportune modalità di vigilanza e di collaudo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia ».

#### ARTICOLO 4.

1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il sindaco del comune di Roma.

2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per l'anno 1988.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia » e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988.

## ARTICOLO 5.

1. Per la realizzazione, nel triennio 1989-1991, di interventi urgenti sui beni culturali situati nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano degli interventi coordinati con quelli annuali ordinari del Ministero.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per il 1989, a lire 50 miliardi per il 1990 ed a lire 80 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

## ARTICOLO 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della Regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

## ARTICOLO 7.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 30 settembre 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988.

#### COSSIGA

DE MITA — TOGNOLI — AMATO —  
RUFFOLO — COLOMBO — VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.